



MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI IN MATERIA DI PROSPETTI
Documento per la consultazione

23 dicembre 2021

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 6 febbraio 2022 al seguente indirizzo:

C O N S O B

Divisione Strategie Regolamentari

Via G. B. Martini, n. 3

00198 ROMA

oppure *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno](#)

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e della l. n. 262/2005 e relative disposizioni di attuazione in materia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito *internet* della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento. Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma – posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, mail: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (e-mail: responsabileprotezione.dati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio, n. 121 – Roma.

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Regolamento Prospetto disciplina all'articolo 20 le modalità e le tempistiche di approvazione del prospetto, sostanzialmente in linea con la precedente Direttiva 2003/71/CE. Rispetto a quest'ultima, un elemento di novità è rappresentato dalla previsione di tempistiche ridotte per l'approvazione dei documenti separati presentati da un *frequent issuer*. Per quanto riguarda i termini per la procedura di approvazione, il Regolamento Prospetto prevede un termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione della domanda di approvazione, entro il quale l'Autorità competente deve approvare il prospetto. Il termine di 10 giorni è esteso a 20 giorni nel caso in cui la richiesta di approvazione sia effettuata da un emittente che non abbia alcun titolo ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e che in precedenza non abbia mai offerto titoli al pubblico.

In materia di informazioni supplementari, invece, la normativa europea si limita a prevedere che l'Autorità competente possa richiedere informazioni supplementari qualora lo reputi necessario ai fini della completezza, coerenza e comprensibilità del prospetto, senza specificare i termini entro i quali l'emittente è obbligato a rispondere alle richieste dell'Autorità. In tali casi i termini di approvazione, sia per le società quotate (o che abbiano già offerto titoli al pubblico), che per quelle non quotate (e che non abbiano mai offerto titoli al pubblico), sono di 10 giorni decorrenti dal ricevimento delle informazioni. Per il *frequent issuer* i termini sono ridotti a 5 giorni.

L'autorità competente approva il prospetto che soddisfi i criteri di controllo della completezza, coerenza e comprensibilità. Inoltre, il Regolamento conferisce all'autorità competente il potere di effettuare controlli aggiuntivi necessari per la protezione dell'investitore in relazione alla specificità del prospetto, nonché richiedere all'emittente di includere, modificare o eliminare informazioni contenute nel prospetto qualora esso abbia una storia finanziaria complessa o abbia assunto un impegno finanziario significativo.

Il contenuto della domanda di approvazione è disciplinato dall'art. 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 (di seguito "il Regolamento Delegato") il quale, oltre a elencare una serie di contenuti che devono essere riportati nella domanda di approvazione del prospetto, prevede al comma 2, lettera (j), che la stessa includa: "*ogni altra informazione richiesta dall'autorità competente ai fini del controllo e dell'approvazione del prospetto o del controllo, del riesame e dell'approvazione del documento di registrazione universale*".

Quanto al regime linguistico l'articolo 27 del Regolamento Prospetto reca una serie di disposizioni che disciplinano l'uso della lingua al fine di redigere il prospetto, rimettendo all'autorità competente la scelta della lingua da utilizzare e prevedendo una serie di ipotesi nelle quali è possibile optare per una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.

In ambito nazionale, le materie in esame sono essenzialmente devolute alla potestà regolamentare della Consob, alla quale è rimesso il compito di disciplinare la procedura di approvazione del prospetto e degli eventuali supplementi, nonché il contenuto della domanda di approvazione.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO REGOLAMENTARE

La grave crisi economica innescata nel corso degli ultimi anni dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha reso più urgente l'individuazione e l'adozione di interventi volti a favorire l'accesso al mercato finanziario da parte delle imprese (specie se di ridotte dimensioni). In particolare, molteplici misure di semplificazione della normativa sono state già programmate in ambito europeo, a partire dal *Final Report* del *High-Level Forum (HLF) on Capital Markets Union (CMU)* pubblicato in data 10 giugno 2020, successivamente confluite nella Comunicazione della Commissione Europea sul nuovo Piano d'azione "*A Capital Markets Union for people and businesses*", pubblicata il 24 settembre 2020.

Un primo intervento in tal senso è avvenuto con il "*Capital Market Recovery Package*" [di cui al Regolamento (UE) 2021/337], le cui disposizioni (illustrate al mercato con il documento di consultazione pubblicato in data 8 ottobre 2021) sono volte a "*facilitare gli investimenti nell'economia reale, consentire una rapida ricapitalizzazione delle imprese nell'Unione e consentire agli emittenti di attingere ai mercati pubblici in una fase precoce del processo di ripresa*".

La Commissione Europea, inoltre, ha istituito un *Technical Expert Stakeholder Group on SMEs (TESG)* che ha riunito rappresentanti del mondo finanziario con l'incarico di monitorare e valutare il funzionamento dei mercati in crescita per le PMI, nonché di fornire competenze e possibili contributi su altre aree pertinenti dell'accesso ai mercati. L'attività si è conclusa nel maggio del corrente anno con la pubblicazione del *Final Report "Empowering eu capital markets - Making Listing cool again"* che contiene 12 raccomandazioni concrete per promuovere la quotazione delle PMI.

Nel contesto degli atti di cui sopra, è attualmente in corso un dibattito in sede europea sulle ulteriori misure di semplificazione che possono essere individuate, dal momento che la Commissione Europea ha avviato in data 19 novembre 2021 una consultazione "mirata" su una serie di tematiche che investono la regolamentazione dei mercati finanziari¹, con l'obiettivo di rendere tali mercati europei più attrattivi e facilitarne l'accesso per le PMI.

Un *focus* specifico delle possibili azioni, volte a favorire l'accesso ai mercati da parte delle imprese, è dedicato ai temi relativi al prospetto, con particolare riferimento al regime linguistico e la tempistica di approvazione (risultante dal Regolamento Prospetto) di tale documento da parte delle autorità competenti.

In ambito nazionale tali materie sono state al centro di un ampio e profondo dibattito con gli operatori del settore e le associazioni di categoria, in occasione delle riforme adottate dalla Consob a partire dal 2019, per adeguare i propri regolamenti alle disposizioni contenute nel Regolamento

¹ Disponibile al seguente link:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13238-Listing-Act-making-public-capital-markets-more-attractive-for-EU-companies-and-facilitating-access-to-capital-for-SMEs/public-consultation_en

Prospetto, nonché in occasione della consultazione pubblica sullo schema del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 17, recante le modifiche del TUF per l'adeguamento al citato Regolamento europeo.

In considerazione di quanto sopra, con il presente documento si sottopongono alla consultazione del mercato alcune ipotesi di intervento in via regolamentare volte a:

- a) allineare i termini di approvazione del prospetto con la legislazione europea;
- b) potenziare il c.d. *prefiling*;
- c) autorizzare la redazione del prospetto informativo in lingua inglese per offerte promosse in Italia quale stato membro di origine.

Di seguito si riporta la descrizione delle modifiche proposte rinviando all'esame dell'articolato contenuto al paragrafo 3 e nell'Allegato 1.

a) Allineare i termini di approvazione del prospetto con la legislazione europea

La disciplina attualmente vigente (art. 8, co. 1, ult. periodo, del RE), prevede che: *“Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la domanda di approvazione o le informazioni o i documenti alla stessa allegati² siano incompleti, essa ne informa l'emittente o l'offerente entro dieci giorni lavorativi e la domanda di approvazione prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni e la documentazione prescritte. Le informazioni e i documenti mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di decadenza, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio”*.

Come già rappresentato al mercato nell'ambito della consultazione sulle modifiche regolamentari per il prospetto del 2019, la **decorrenza del termine procedimentale dalla data di completezza della domanda** risponde ai principi che permeano l'azione amministrativa, trovando riscontro nel dovere del responsabile del procedimento amministrativo di verificare la regolarità dell'istanza [cfr. art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/90, richiamato dall'art. 9 del Regolamento Consob sui procedimenti amministrativi].

Peraltro, l'inidoneità della domanda incompleta a far decorrere i termini procedurali, appare confermata dall'art. 3, co. 3, del citato Reg. Consob sui procedimenti amministrativi, il quale prevede che: *“Fatti salvi i casi in cui la possibilità di regolarizzazione è esclusa da disposizioni di legge o di regolamento o dalla particolare natura del procedimento, ove la domanda sia irregolare o incompleta, ne è data comunicazione all'istante entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda o in quello eventualmente diverso previsto da specifica norma regolamentare, con indicazione delle cause della irregolarità o incompletezza e del termine entro cui adempiere alla loro eliminazione”*. L'incompletezza della domanda determina altresì l'interruzione del termine di conclusione del procedimento amministrativo, che ricomincia a decorrere una volta acquisito il documento mancante [art. 5, co. 1, lett. a), del Reg. Consob proced. amm.].

² Tra cui la bozza del prospetto.

La disciplina europea non prevede inoltre che durante l'istruttoria debba essere effettuata un'unica richiesta di modifica/inserimento di informazioni supplementari nel prospetto, ma, al contrario, presuppone un **processo articolato di scrutinio del documento**. Ciò appare confermato dal fatto che il Regolamento Delegato 980/2019, che reca disposizioni sul controllo di completezza (art. 36), al considerando 16 chiarisce che: *“Ai fini del controllo e dell'approvazione del prospetto è applicata una procedura iterativa. Pertanto la decisione dell'autorità competente di approvare la bozza di prospetto può richiedere vari cicli di analisi della bozza stessa e dei successivi miglioramenti da parte dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato per assicurare che questa risponda ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza. Per fornire certezza circa il processo di approvazione, è necessario precisare quali documenti debbano essere trasmessi alle autorità competenti nelle varie fasi del processo”*.

Pertanto, le eventuali richieste informative volte a rendere completo il set informativo contenuto nella bozza di prospetto, comportano che il termine di approvazione previsto dal Reg. Europeo *“si applica solo a partire dalla data in cui un progetto rivisto di prospetto o le informazioni supplementari richieste sono trasmessi all'autorità competente”* (art. 20, par. 4, Reg. Prospetto). In sostanza, la lacuna informativa determina l'interruzione del termine di approvazione del prospetto.

In relazione alla **durata massima del procedimento** di approvazione del prospetto, il Legislatore europeo, pur consapevole (come sopra riportato) che l'approvazione di un prospetto presuppone un articolato processo di scrutinio del prospetto, non ha previsto un tetto alla durata complessiva della procedura amministrativa. In ambito nazionale, il Regolamento Emittenti, all'art. 8, comma 5, prevede i termini massimi di durata della procedura, scaduti i quali l'autorità deve assumere una decisione finale sull'approvazione del prospetto.

Tutto ciò premesso, sono stati individuati alcuni correttivi alle vigenti disposizioni regolamentari volti a:

- delimitare gli ambiti di discrezionalità connessi al processo di valutazione di completezza della domanda di approvazione, ancorando tale valutazione unicamente alla verifica degli elementi richiesti dalla normativa europea (cfr. art. 42 del citato Regolamento Delegato³) e dai modelli di domanda allegati al regolamento emittenti (cfr. allegati 1A e 1C);

³ Ossia:

a) la tabella di corrispondenza, se richiesta dall'autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del presente regolamento, o se presentata di propria iniziativa;

b) se non è richiesta la tabella di corrispondenza, un documento che identifichi gli elementi indicati negli allegati del presente regolamento che, in ragione della natura o del tipo di emittente, di titoli, di offerta o di ammissione alla negoziazione, non sono stati inclusi nella bozza di prospetto;

c) le informazioni incluse nel prospetto mediante riferimento a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/1129, a meno che tali informazioni siano già state approvate o depositate presso la medesima autorità competente in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno;

d) eventuali richieste motivate all'autorità competente di autorizzare l'omissione di informazioni dal prospetto a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1129;

e) eventuali richieste all'autorità competente di effettuare notifiche a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129;

f) eventuali richieste all'autorità competente di effettuare notifiche a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del

- circoscrivere maggiormente gli elementi richiesti dagli Allegati 1A e 1C del Regolamento Emittenti [come più ampiamente descritto nel successivo paragrafo d) e nell'**All. 1** cui si rinvia];
- modificare il processo di verifica di completezza della domanda in senso più aderente a quanto previsto dal Regolamento della Consob in materia di procedimenti amministrativi ad istanza di parte, consentendo maggiore flessibilità in ordine al termine entro cui l'istante deve eliminare le carenze informative riscontrate;
- eliminare i termini di durata massima del procedimento amministrativo, previsti dall'art. 8, comma 5, del RE.

b) Potenziamiento del c.d. *prefiling*

Al fine di favorire la speditezza dei citati procedimenti di approvazione dei prospetti, si ritiene opportuno favorire l'utilizzo del **c.d. *prefiling***, ossia la possibilità per gli emittenti e gli offerenti di avviare un previo dialogo con l'Autorità prima del formale avvio dell'istruttoria, oggi limitato solo a eventuali specificità riguardanti l'operazione di offerta, in modo da consentire un più ampio ricorso all'istituto in parola.

Per le finalità sopra indicate, sono state inserite talune proposte di modifica degli articoli 4, comma 1-bis e 52, comma 1-bis del Regolamento Emittenti, in modo da consentire all'emittente e/o all'offerente di illustrare alla Consob gli elementi riguardanti l'operazione di offerta o inviare alla stessa parti delle bozze di prospetto [contenenti le informazioni richieste dai pertinenti schemi del Regolamento Delegato (UE) 2019/980], al fine di consentirne la valutazione sui contenuti del prospetto e favorire la celerità dell'istruttoria.

In proposito, si segnala che nei prossimi mesi la Consob intende emanare apposite linee guida in ordine all'istituto del *prefiling*, in modo da rendere più agevole l'individuazione degli elementi informativi utili all'Autorità ai fini dell'esame preliminare, nonché volte a individuare modalità più efficaci di rappresentazione nel prospetto dei principali profili informativi.

regolamento (UE) 2017/1129;

g) l'appendice di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129, salvo se non è richiesta alcuna nota di sintesi a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento;

h) la conferma che, per quanto a conoscenza dell'emittente, tutte le informazioni previste dalla regolamentazione di cui era richiesta la comunicazione conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), se del caso, e a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), sono state depositate e pubblicate conformemente a tali atti negli ultimi 18 mesi o nel periodo intercorso dall'inizio dell'obbligo di comunicare le informazioni previste dalla regolamentazione, se più breve, se l'emittente presenta per l'approvazione una bozza di documento di registrazione universale o deposita un documento di registrazione universale senza previa approvazione per ottenere lo status di emittente frequente;

i) se il documento di registrazione universale è depositato senza previa approvazione, la spiegazione circa il modo in cui la richiesta di modifica o di informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129 è stata presa in considerazione nel documento di registrazione universale;

j) ogni altra informazione richiesta dall'autorità competente ai fini del controllo e dell'approvazione del prospetto o del controllo, del riesame e dell'approvazione del documento di registrazione universale".

c) Regime linguistico

Il *Final Report* del *Technical Expert Stakeholder Group* (TESG)⁴, a pag. 70, raccomanda l'utilizzo della lingua inglese ai fini della redazione del prospetto, nell'ottica di favorire le piccole e medie imprese.

Il Regolamento Prospetto definisce gli aspetti principali della disciplina sul regime linguistico dei prospetti, delegando le Autorità competenti ad effettuare alcune scelte in merito alla lingua utilizzabile per la redazione. A fronte di tale attribuzione, finora la Consob nell'art. 12 del Regolamento Emittenti ha consentito la facoltà di utilizzare la lingua inglese per:

- le offerte autorizzate in Italia ma non effettuate sul territorio nazionale;
- le offerte in cui l'Italia è stato membro ospitante;
- le offerte autorizzate ed effettuate in Italia che non abbiano ad oggetto titoli di capitale⁵.

Nelle ultime due ipotesi la disciplina attuale prevede la traduzione in italiano della sola nota di sintesi.

L'obbligo della lingua italiana è attualmente applicabile per i prospetti relativi alle offerte autorizzate e realizzate in Italia aventi ad oggetto titoli di capitale, con l'ulteriore possibilità, in questi casi, di incorporare per riferimento i documenti in lingua inglese (art. 12 del RE).

La proposta regolamentare prevede l'estensione generale della possibilità di utilizzare la lingua inglese anche quando l'Italia è lo Stato membro d'origine e le offerte sono svolte in tutto o in parte sul territorio nazionale. Come temperamento di tale regime linguistico, nell'ottica di preservare i presidi di tutela informativa degli investitori oblati, si propone di prevedere che, ove il prospetto sia redatto in inglese, la nota di sintesi debba essere tradotta in lingua italiana. Ciò in modo coerente con le soluzioni che sono state adottate da altri Stati membri dell'U.E. che pure consentono l'utilizzo della lingua inglese in luogo di quella nazionale⁶.

d) Modifiche agli Allegati 1A e 1C del Regolamento Emittenti

Come sopra anticipato, la struttura della domanda di approvazione, contenuta nell'Allegato 1A, e i documenti da allegare a tale domanda, indicati negli Allegati 1A e 1C, possono formare oggetto di razionalizzazione/semplificazione, affinché risulti più agevole la formulazione, da parte dei soggetti interessati, della domanda di approvazione del prospetto e, contestualmente, sia consentito ai medesimi istanti di collazionare e presentare immediatamente, o comunque entro tempi certi,

⁴ Disponibile al seguente link:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/210525-report-tesg-cmu-smes_en.pdf

⁵ Si tratta dei titoli previsti all'articolo 2, lettera m), punto ii), del Regolamento Prospetto: "titoli diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario sia di almeno 1 000 EUR e per l'emissione di titoli diversi dai titoli di capitale che conferiscano il diritto di acquisire valori mobiliari o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente dei titoli diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente dei titoli sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente".

⁶ Si fa riferimento alla Francia, cfr. art. 212-12 del *Règlement général* dell'AMF.

tutta la documentazione normalmente oggetto di analisi da parte degli uffici con effetti positivi in ordine alla celerità delle istruttorie.

In particolare, al *facsimile* di struttura della domanda di approvazione si propone di apportare talune precisazioni ritenute opportune al fine di:

- a) rendere più chiare le informazioni che gli emittenti sono tenuti ad includere nella domanda di approvazione;
- b) rendere la dichiarazione di responsabilità sulla correttezza del prospetto omogenea a quella prevista dagli schemi del Regolamento Delegato (UE) 2019/980⁷;
- c) richiedere, nel caso in cui il prospetto sia redatto in lingua inglese, agli emittenti che hanno sede in Italia, di allegare i documenti richiesti negli Allegati 1A e 1C in lingua italiana;
- d) consentire agli emittenti non aventi sede in Italia di allegare i documenti richiesti negli Allegati 1A e 1C, a propria scelta, in lingua inglese o italiana a prescindere dalla lingua in cui è redatto il prospetto, italiano o inglese;
- e) richiedere agli emittenti che hanno sede in Italia e che includono nel prospetto informazioni per riferimento di inviare alla Consob i documenti contenenti dette informazioni, ove disponibili, anche in italiano.

Con riferimento a quanto riportato nei punti c), d) ed e), si evidenzia che analoga soluzione è stata adottata in altri Stati membri ove pure è consentita la redazione del prospetto in una lingua diversa da quella nazionale⁸.

Per quanto concerne l'elenco dei documenti da allegare alla domanda di approvazione si propone di eliminare quelli contenenti le informazioni già richieste dagli schemi di prospetto previsti dalla disciplina europea, al fine di evitare duplicazioni, e quelli che nella prassi non hanno mai evidenziato profili di attenzione ai fini dell'istruttoria (cfr. **All. 1**). In particolare, si propone di eliminare:

- a) l'attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta;
- b) nel caso di offerte pubbliche di vendita, l'attestazione della titolarità e piena disponibilità da parte dell'offerente dei titoli offerti;
- c) la copia della delibera di approvazione dell'operazione di ammissione alla quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, se assunta da parte degli organi competenti dell'emittente;

⁷ Cfr. Allegato 1, punto 1.2, e Allegato 11, punto 1.2.

⁸ Si fa riferimento alla Francia e, in particolare, al documento relativo alle istruzioni per il deposito e la pubblicazione del prospetto (DOC-2019-21) dell'AMF.

d) la copia della domanda di ammissione a quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, solo nel caso in cui sia stata già formulata nei confronti del gestore del mercato regolamentato;

e) nel caso di ammissioni alla quotazione, la copia dello statuto vigente dell'emittente.

Resterebbe, invece, fermo l'obbligo di trasmettere alla Consob copia del nuovo statuto che la società intende adottare dalla data di ammissione alle negoziazioni al fine valutare la completezza dell'informativa resa nel prospetto sugli aspetti rimessi dal codice civile e/o dal TUF all'autonomia statutaria e per verificare l'allineamento del nuovo statuto alle previsioni previste dal TUF e dal Regolamento Emittenti per le società quotate.

Nell'elenco dei documenti da trasmettere ai fini dell'istruttoria è stata aggiunta, per il caso in cui il prospetto sia redatto in lingua inglese da un emittente che ha sede in Italia, la dichiarazione dell'emittente di assunzione della responsabilità della traduzione in inglese delle informazioni estratte da documenti originariamente redatti in italiano. In tale caso è stato anche chiarito che gli emittenti possono unire alla domanda, ove disponibile, anche la versione del prospetto interamente redatta in italiano. Tale soluzione è coerente con analoghe previsioni applicabili in altri Stati membri ove pure è consentita la redazione del prospetto in una lingua diversa da quella nazionale⁹.

Inoltre, si propone di includere ulteriori documenti e informazioni - che sono normalmente richiesti dalla Consob - per verificare la completezza dell'informativa resa nel prospetto sulla procedura delle operazioni con parti correlate e sui requisiti di indipendenza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo [cfr. modifiche all'Allegato 1C, Tavola 1, rispettivamente nuove lettere d) ed h)]. Ciò al fine di garantire che l'istante possa essere pienamente consapevole, con adeguato anticipo, circa la documentazione da produrre nel contesto del procedimento, in modo da favorire la speditezza dell'*iter* istruttorio.

Anche su tali temi potranno eventualmente fornirsi indicazioni utili nell'ambito delle linee guida che, come sopra accennato, saranno emanate con riferimento all'istituto del *prefiling*.

3. ARTICOLATO

Nella tabella, di seguito riportata, sono contenute le proposte di modifica del Regolamento Emittenti e Mercati. In allegato al presente documento (**Ail. 1**) si riportano le proposte di modifica agli Allegati 1A e 1C del citato Regolamento.

⁹ Si fa riferimento alla Francia. Infatti, l'autorità francese (AMF) nel documento relativo alle istruzioni per il deposito e la pubblicazione del prospetto (DOC-2019-21) prevede che l'emittente è tenuto ad assicurare che tutte le informazioni trasmesse (nel prospetto, nel documento di registrazione, nel documento di registrazione universale e nella documentazione di accompagnamento) siano conformi ai documenti originali e che, in caso di traduzione, tale traduzione sia accurata. Inoltre, l'AMF prevede che se il prospetto è stato depositato in francese, può ugualmente essere depositato in vista di un'approvazione in inglese.

ARTICOLATO	
PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI Capo I Disposizioni generali	
(...)	Art. 4 (Comunicazione alla Consob) 1. La domanda di approvazione è redatta in formato elettronico ricercabile in conformità al modello in Allegato 1A, ed è trasmessa ovvero con altre le modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l'indicazione dei soggetti che promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A e nell'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, ed è nonché sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico. 1-bis. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, l'emittente e/o l'offerente possono illustrare alla Consob gli elementi eventuali specificità riguardanti l'operazione di offerta o inviare alla Consob bozze di paragrafi dei documenti indicati al comma 1 possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dall'offerente, al fine di consentirne la valutazione valutare degli effetti e tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto e favorire la celerità dell'istruttoria.
(...)	Art. 8 (Approvazione del prospetto e del supplemento) 1. I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento prospetto La domanda di approvazione, se completa, prende data decorre decorrono dal giorno in cui la domanda di approvazione la stessa, perviene alla Consob, completa degli elementi informativi richiesti dall'articolo 4, comma 1. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la domanda di approvazione o le informazioni o i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l'emittente o l'offerente entro dieci giorni lavorativi e la domanda di approvazione prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni e la documentazione prescritte. Le informazioni e i documenti mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di decadenza, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio Ove la domanda sia incompleta, ne è data comunicazione all'istante entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda con indicazione delle cause di incompletezza e del termine entro cui adempiere alla loro eliminazione.
(...)	

~~5. Nel caso di richieste di modifiche o di informazioni supplementari, la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere i trenta giorni lavorativi nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento prospetto, i quaranta giorni lavorativi nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento prospetto, i sessanta giorni lavorativi nei casi previsti dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento prospetto, i settanta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo, decorrenti da quando la domanda di approvazione prende data. Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi. I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui nel prospetto in istruttoria sono incluse informazioni significative in ordine a nuove operazioni straordinarie, modifiche del governo societario, modifiche del piano aziendale, ovvero nuove informazioni finanziarie, fermo restando il rispetto dei termini previsti dall'articolo 20 del regolamento prospetto in relazione al controllo e all'approvazione del prospetto.~~

~~(...)~~

Art. 12

(Regime linguistico del prospetto)

- ~~1. Fermo restando quanto disposto dai commi successivi per le offerte di titoli, Il prospetto per le offerte di altri prodotti finanziari diversi dai titoli di cui al presente Capo è redatto in lingua italiana.~~
- ~~2. Se l'offerta di titoli è svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana o in lingua inglese, a scelta dell'emittente o dell'offerente. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.~~
- ~~3. Se l'offerta di titoli è svolta unicamente in altri Stati membri e l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.~~
- ~~4. L'emittente o l'offerente redige il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se:~~
 - ~~a) l'offerta di titoli è svolta in Italia quale Stato membro ospitante;~~
 - ~~b) l'offerta, svolta in Italia quale Stato membro d'origine, ha ad oggetto titoli diversi dai titoli di capitale ai sensi dell'articolo 2, lettera m), punto ii), del regolamento prospetto.~~
- ~~53. Nei casi previsti dal comma 42, ove l'emittente o l'offerente scelga la lingua inglese una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.~~

PARTE III EMITTENTI

TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR

~~(...)~~

Capo II

Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari

Art. 52

(Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di titoli)

1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico, la domanda di approvazione prevista dall'articolo 94, comma 3, del Testo unico, sottoscritta dal soggetto che chiede l'ammissione; essa è redatta **in formato elettronico** in conformità all'Allegato 1C, **è trasmessa con**

le modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni, ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi indicati, **nonché richiesti dall'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980**.

1-bis. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, **l'emittente e/o il soggetto che chiede l'ammissione può illustrare alla Consob gli elementi eventuali specificità** riguardanti l'operazione di ammissione **o inviare alla Consob bozze di paragrafi dei documenti indicati al comma 1**, ~~possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dal soggetto che chiede l'ammissione~~, al fine di valutare **consentirne la valutazione degli effetti che tali particolarità possono avere** sui contenuti del prospetto **e favorire la celerità dell'istruttoria**.

(...)

Art. 53

(Prospetto di ammissione alle negoziazioni)

1. [omissis]

2. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato si applicano, ove compatibili, gli articoli 8, commi 1, ~~e 4-bis e 5~~, 9, comma 1, 12, 13-bis, 34-sexies, 34-octies e 34-novies.

3. ~~In caso di prospetto costituito da documenti distinti, ove trovi applicazione l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129 e il soggetto che presenta la domanda di approvazione del documento di registrazione chieda l'ammissione alla quotazione al gestore del mercato in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, il termine indicato dall'articolo 8, comma 5, decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato.~~

4. ~~In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, nel caso in cui il prospetto riguardi l'ammissione alle negoziazioni di titoli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, comma 2, del regolamento prospetto e il prospetto sia redatto ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere venti giorni lavorativi.~~

(...)

Capo IV

Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di titoli

Art. 63

(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)

1. Con la domanda di approvazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni ~~prevista dall'articolo 52~~ può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa ai titoli, oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso **si applica l'articolo 52, commi 1 e 1-bis** e la domanda di approvazione ~~è redatta in formato elettronico in conformità all'Allegato 1C, ovvero con altre modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni~~. Essa contiene l'indicazione dei soggetti che promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta e per l'ammissione alle negoziazioni, è corredata anche delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ~~ed è altresì sottoscritta dall'emittente e/o da coloro che intendono effettuare l'offerta al pubblico~~.

2. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione ~~possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dall'offerente~~, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.

(...)

ALLEGATO 1A

Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla stessa

1) Domanda di approvazione ai sensi degli artt. 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche

Le informazioni contenute nei facsimili, qualora siano rilevabili da documenti allegati alla domanda di approvazione, possono essere omesse purché sia fatto esplicito richiamo a tali documenti (tranne l'indicazione dei soggetti che la promuovono, ~~l'attestazione dei presupposti dell'offerta~~ e le sottoscrizioni, richieste direttamente dall'articolo 4 del Regolamento n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche).

A) Facsimile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o di un prospetto di base nella forma di un unico documento

- a) Data e luogo della domanda di approvazione
- b) Oggetto della domanda di approvazione (*in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo i seguenti schemi*):

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [*nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di titoli*]

OPPURE

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e dell'art. 4 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [*nel caso di sola offerta pubblica*]

OPPURE

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [*nel caso di mera ammissione alle negoziazioni*]

c) Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di approvazione (*denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA*), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (*recapito telefonico, pec, indirizzo e-mail*) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

d) Indicazione dell'eventuale soggetto nominato come sponsor nella procedura di ammissione (*denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione*)

e) Nel caso in cui sia prevista anche l'ammissione alla quotazione e alle negoziazioni in un mercato regolamentato, indicazione della data di presentazione della domanda di ammissione a quotazione al relativo mercato regolamentato. Qualora la domanda di ammissione alla quotazione ~~e alle negoziazioni~~ non sia stata ancora presentata, la data di presentazione della domanda dovrà essere comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento dell'istruttoria

~~f) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della domanda di approvazione, indicazione della tempistica in cui~~

~~tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi del processo di controllo [in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta nel corso del processo di controllo]~~

~~g~~f) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e dell'eventuale soggetto (*denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione*) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, dell'Offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione e al prospetto che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

~~h~~g) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi semplificati, precisando la categoria di soggetto, identificata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca

~~h~~h) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto identificata dal suddetto paragrafo 1 si colloca l'emittente

~~i~~i) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un prospetto ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [*nel caso di prospetto il cui contenuto è sostanzialmente simile a un prospetto già approvato dalla Consob*]

~~m~~l) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera h), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019

m) Nel caso in cui il prospetto sia redatto in lingua inglese, gli emittenti trasmettono i documenti allegati alla domanda di approvazione in lingua italiana, ad eccezione dei documenti richiesti dall'articolo 42, comma 2, lettere c) e g), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, che possono essere trasmessi, a scelta dell'emittente, in lingua inglese o italiana, a prescindere dalla lingua in cui è redatto il prospetto, inglese o italiano

n) Elenco degli allegati alla domanda di approvazione, che ne costituiscono parte integrante

o) Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)

* * *

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

"I sottoscrittori dichiarano che il prospetto allegato alla presente domanda di approvazione è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, ~~avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo per quanto a loro conoscenza~~, le informazioni in esso contenute sono, ~~per quanto a loro conoscenza~~, conformi ai fatti e che il prospetto non presentano omissioni tali da alterarne il senso" (*Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, ~~avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo per quanto a loro conoscenza~~, le informazioni contenute ~~nella nelle~~ parte-parti del prospetto di cui sono responsabili sono, ~~per quanto a loro conoscenza~~, conformi ai fatti e che tali parti del prospetto non presentano omissioni tali da alterarne il senso*)

Nel caso di prospetto presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

"I sottoscrittori dichiarano che la bozza di prospetto allegato è presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti della bozza di prospetto allegato non evidenziate sono conformi al prospetto già approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy

Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto

* * *

B) Facsimile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o ad un prospetto di base nella forma di documenti distinti – Documento di registrazione o Documento di registrazione universale

a) Data e luogo della domanda di approvazione

b) Oggetto della domanda di approvazione (*in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema*:

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129

OPPURE

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1129

c) Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte, indicare se detta operazione riguarda:

i) un'offerta pubblica;

ii) un'ammissione alla negoziazione;

iii) un'offerta pubblica e contestuale ammissione alla negoziazione

Nei casi ii) e iii), indicare la data di presentazione della domanda di ammissione alla quotazione~~alle negoziazioni~~ e la denominazione del relativo mercato regolamentato. Qualora la domanda di ammissione alla quotazione non sia stata ancora presentata, la data di presentazione della domanda dovrà essere comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento dell'istruttoria

Nel caso in cui invece non si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, riportare che il soggetto che presenta la domanda di approvazione non ha ancora deciso il tipo di operazione che ~~si~~ intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte

d) Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di approvazione (*denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA*), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (*recapito telefonico, pec, indirizzo e-mail*) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

e) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e dell'eventuale soggetto (*denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione*) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione, al documento di registrazione e al documento di registrazione universale, che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

f) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione conformemente allo schema semplificato, precisando la categoria di soggetto, identificata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca l'emittente

g) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione di un prospetto UE della crescita, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto, identificata dal suddetto paragrafo 1, si colloca l'emittente

h) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un documento di registrazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [*nel caso di documento di registrazione il cui contenuto è sostanzialmente simile a un documento di registrazione già approvato dalla Consob o come parte costitutiva di un prospetto già approvato dalla Consob*]

i) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019

l) Nel caso in cui il documento di registrazione sia redatto in lingua inglese, gli emittenti trasmettono i documenti allegati alla domanda di approvazione in lingua italiana, ad eccezione dei documenti richiesti dall'articolo 42, comma 2, lettere c) e g), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, che possono essere trasmessi, a scelta dell'emittente, in lingua inglese o italiana, a prescindere dalla lingua in cui è redatto il documento di registrazione, inglese o italiano

~~l-m)~~ Elenco degli allegati alla domanda di approvazione, che ne costituiscono parte integrante

~~m-n)~~ Sottoscrizione:

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)

* * *

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del ~~prospetto~~documento di registrazione e del documento di registrazione universale

“I sottoscrittori dichiarano che il documento di registrazione e il documento di registrazione universale allegato alla presente domanda di approvazione è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, ~~avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo~~per quanto a loro conoscenza, le informazioni in esso contenute sono, ~~per quanto a loro conoscenza~~, conformi ai fatti e che il documento di registrazione e il documento di registrazione universale non presentano omissioni tali da alterarne il senso” (*Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione e del documento di*

registrazione universale attestante che, ~~avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo per quanto a loro conoscenza~~, le informazioni contenute ~~nella nelle~~ parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale di cui sono responsabili sono, ~~per quanto a loro conoscenza~~, conformi ai fatti e che tali parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale non presentano omissioni tali da alterarne il senso)

Nel caso di documento di registrazione o di documento di registrazione universale presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione

"I sottoscrittori dichiarano che la bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato è presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato sono conformi al documento di registrazione o al documento di registrazione universale approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy o come parte costitutiva del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy"

Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del documento di registrazione e del documento di registrazione universale

* * *

C) Facsimile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o di un prospetto di base nella forma di documenti distinti – Nota informativa sui titoli e nota di sintesi

a) Data e luogo della domanda di approvazione

b) Oggetto della domanda di approvazione (*in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema*):

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [*nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di titoli*]

OPPURE

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129 e dell'articolo 4 del Regolamento Consob n. 1197,1 del 14 maggio 1999, e successive modifiche [*nel caso di sola offerta pubblica*]

OPPURE

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2017/1129 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [*nel caso di mera ammissione alle negoziazioni*]

c) Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di approvazione (*denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA*), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (*recapito telefonico, pec, indirizzo e-mail*) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

d) Nel caso in cui, contestualmente alla domanda di approvazione delle note, si intenda richiedere l'approvazione di un supplemento al documento di registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, oppure le modifiche ad un documento di registrazione universale, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129, indicazione di tale circostanza [*in questo caso saranno presentate altresì le relative domande di approvazione del supplemento o delle modifiche*]

~~e) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della domanda di approvazione, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi del processo di controllo [in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta nel corso del processo di controllo]~~

~~fe)~~ Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e dell'eventuale soggetto (*denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione*) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, dell'Offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione e alla nota informativa sui titoli, che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

~~gf)~~ Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di una nota informativa sui titoli conformemente allo schema semplificato, precisando in quale categoria di soggetto, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, si colloca l'emittente

~~hg)~~ Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di una nota informativa di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto, identificata dal suddetto paragrafo 1, si colloca

~~ih)~~ Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare una nota informativa sui titoli e, ove richiesta dal regolamento prospetto, una nota di sintesi ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [*nel caso di nota informativa il cui contenuto è sostanzialmente simile a una nota informativa e alla nota di sintesi di un prospetto già approvato dalla Consob*]

~~ii)~~ Informazioni richieste dall'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019

l) Nel caso in cui la nota informativa sia redatta in lingua inglese, gli emittenti trasmettono i documenti allegati alla domanda di approvazione in lingua italiana, ad eccezione dei documenti richiesti dall'articolo 42, comma 2, lettere c) e g), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, che possono essere trasmessi, a scelta dell'emittente, in lingua inglese o italiana, a prescindere dalla lingua in cui è redatta la nota informativa, inglese o italiano

m) Elenco degli allegati alla domanda di approvazione che ne costituiscono parte integrante

n) Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)

* * *

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

"I sottoscrittori dichiarano che la nota informativa sui titoli è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, ~~avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo per quanto a loro conoscenza,~~ le informazioni in essa contenute ~~nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza,~~ conformi ai fatti e che la nota informativa non presentano omissioni tali da alterarne il senso" (Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti ~~del prospetto della nota informativa~~ attestante che, ~~avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo per quanto a loro conoscenza,~~ le informazioni contenute nella/nelle parti della nota informativa ~~prospetto~~ di cui sono responsabili sono, ~~per quanto a loro conoscenza,~~ conformi ai fatti e che tali parti della nota informativa non presentano omissioni tali da alterarne il senso)

Nel caso la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] è presentata ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

"I sottoscrittori dichiarano che la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata è presentata ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata sono conformi alla nota informativa sui titoli [e della/alla nota di sintesi] del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy"

Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto

2) Documentazione da allegare alla domanda di approvazione ^(1- 2- 3)

A) Offerte al pubblico di titoli e di altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti

¹ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.) e dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

² La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione, su carta intestata, firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella domanda di approvazione per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati.

³ Nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di utilizzare il documento di registrazione e del documento di registrazione universale, deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, ove compatibile con i contenuti del documento.

La documentazione di seguito indicata deve essere trasmessa in formato elettronico ricercabile.

Alla domanda di approvazione sono allegati:

a) la bozza di prospetto (ovvero le sue componenti) contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili ~~[precisare nella domanda quale schema viene applicato; nel caso in cui si applichi l'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, la bozza allegata evidenzia tutte le modifiche rispetto al prospetto approvato];~~

b) le informazioni previste dall'articolo 42, paragrafo 2 dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019⁽⁴⁾;

c) copia dello statuto vigente dell'emittente⁽⁵⁾;

~~d) in caso di offerte pubbliche di vendita, l'attestazione della titolarità e piena disponibilità da parte dell'offerente dei titoli offerti⁽⁶⁻⁷⁾;~~

~~e-d)~~ copia delle delibere in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi o ceduti⁽⁸⁻⁹⁻¹⁰⁾;

~~f-e)~~ ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni con le quali il revisore legale o la società di revisione legale ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, anche diversi da quelli riesposti, approvati dall'emittente relativi all'ultimo esercizio negli esercizi per i quali gli schemi applicabili richiedano l'inclusione di informazioni finanziarie nel prospetto;

~~g) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell'emittente di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili;~~

~~f)~~ nel caso in cui il prospetto sia redatto in lingua inglese da un emittente che ha sede in Italia, la dichiarazione dell'emittente che si assume la responsabilità della traduzione in inglese delle informazioni incluse nel prospetto tratte da documenti originali redatti in lingua italiana. Gli emittenti possono trasmettere unitamente alla domanda di approvazione anche una versione in lingua italiana del prospetto ai fini dell'approvazione del prospetto finale in inglese;

⁴ Il richiamo all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, configura richiesta dell'autorità competente di allegare la tabella di corrispondenza, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del suddetto Regolamento Delegato.

⁵ Ove non già incluso nella documentazione da trasmettere ai sensi dell'art. 42, lettera c), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.

⁶ ~~Non applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale.~~

⁷ ~~Il documento citato, ove non disponibile, dovrà essere trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione del processo di controllo e comunque prima dell'approvazione del prospetto, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza iniziale della domanda di approvazione. L'attestazione potrà essere trasmessa alla Consob dopo l'approvazione del prospetto, ove il medesimo prospetto indichi la data in cui i titoli saranno disponibili e tale data sia antecedente alla data di avvio dell'offerta.~~

⁸ Non applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale.

⁹ Il documento citato, ove non disponibile, dovrà essere trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione del processo di controllo e comunque prima dell'approvazione del prospetto, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza iniziale della domanda di approvazione.

¹⁰ Ove non già incluse nella documentazione da trasmettere ai sensi dell'art. 42, lettera c), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.

| ~~h-g~~) in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile⁽¹¹⁾;

| ~~h~~) nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alla tipologia di investitori destinatari dell'offerta e/o alle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell'attività di impresa della società;

| ~~h~~) per i FIA immobiliari, ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d'origine: copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti.

* * *

...omissis...

¹¹ Cfr. articolo 12 del Regolamento Emittenti.

ALLEGATO 1C

Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato

1) Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche

Per i fac-simile di struttura della comunicazione, si fa rinvio all' Allegato 1A, punto 1).

2) Documentazione da allegare alla domanda di approvazione prevista dall' articolo 52 del Regolamento^(1- 2- 3)

Tavola 1

Documentazione da allegare alla domanda di approvazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli di capitale

La documentazione di seguito indicata è trasmessa in formato elettronico ricercabile.

Alla domanda di approvazione di un prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli di capitale (di seguito "prospetto") deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) la bozza di prospetto (ovvero le sue componenti) contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili ~~[precisare nella domanda quale schema viene applicato];~~
- b) le informazioni previste dall' articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo⁽⁴⁾;
- c) copia dello statuto ~~vigente dell' emittente nonché copia dello statuto~~ che la società intende adottare alla data di ammissione alle negoziazioni, ~~qualora diverso⁽⁵⁾;~~
- d) il documento contenente la "Procedura per le operazioni con parti correlate" che la società intende adottare alla data di ammissione alle negoziazioni;
- e) nel caso in cui il prospetto sia redatto in lingua inglese da quello vigente al momento un emittente che ha sede in Italia, la dichiarazione dell' emittente che si assume la responsabilità della comunicazione⁽⁶⁾; traduzione

¹ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.) dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

² Nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, al momento della comunicazione relativa all' intenzione di pubblicare il documento di registrazione o il documento di registrazione universale, deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, in quanto compatibile con il contenuto del suddetto documento.

³ La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all' originale con dichiarazione, su carta intestata, firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella domanda di approvazione, per tutti i documenti richiamati nell' elenco dei documenti allegati.

⁴ Il richiamo all' articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, configura richiesta dell' autorità competente di allegare la tabella di corrispondenza, ai sensi dell' articolo 24, paragrafo 5, del suddetto Regolamento Delegato.

⁵ Ove non già incluso nella documentazione da trasmettere ai sensi dell' art. 42, lettera c), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.

⁶ Ove non già incluso nella documentazione da trasmettere ai sensi dell' art. 42, lettera e), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.

in inglese delle informazioni incluse nel prospetto tratte da documenti originali redatti in lingua italiana. Gli emittenti possono trasmettere unitamente alla domanda di approvazione anche una versione in lingua italiana del prospetto ai fini dell'approvazione del prospetto finale in inglese;

~~4f)~~ in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile⁽⁷⁾;

~~e) copia della delibera di approvazione dell'operazione di ammissione alla quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, se assunta da parte degli organi competenti dell'emittente;~~

~~f) copia della domanda di ammissione a quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, solo nel caso in cui sia stata già formulata nei confronti del gestore del mercato regolamentato;~~

g) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni con le quali il revisore legale o la società di revisione legale ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, ~~dell'emittente relativi all'ultimo esercizio~~ anche diversi da quelli riesposti, approvati dall'emittente negli esercizi per i quali gli schemi applicabili richiedano l'inclusione di informazioni finanziarie nel prospetto;

~~h) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell'emittente di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili;~~

~~h)) l'indicazione dei rapporti indicati dall'art. 148, comma 3, del TUF nonché dei rapporti indicati da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la società dichiara di attenersi, eventualmente sussistenti con riguardo agli amministratori definiti indipendenti e dai componenti degli organi di controllo, nonché dei motivi per cui l'emittente ritiene che gli stessi non incidano sul requisito di indipendenza⁽⁸⁾.~~

i) nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell'attività di impresa della società.

* * *

...OMISSIS...

⁷ Cfr. articoli 12 e 53 del Regolamento Emittenti.

⁸ Ove l'emittente, all'atto della presentazione della domanda di approvazione, non abbia ancora nominato gli amministratori indipendenti e i sindaci, tale nota dovrà essere inviata alla Consob nel corso dell'istruttorie e, comunque, in tempo utile prima dell'approvazione del prospetto.